

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI CASLANO DEL 25 OTTOBRE 1989

1. GENERALITA'

Art. 1 Basi legali

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 2 Scopo scarico

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione del regolamento compete al Municipio.

Art. 4 Canalizzazioni pubbliche

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti); come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati.
I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.
2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.
3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al capoverso 1.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS.
Le convenzioni devono essere iscritte a Registro Fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6
stabi-
Impianti comuni

1. Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più li alla canalizzazione pubblica, il Municipio si adopera affinché tutti gli interessati procedano alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
Resta riservato l'art. 59 LALIA.
2. In ogni caso tutti i proprietari consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente regolamento.

Art. 7
Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.;
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8
Obbligo di allacciamento
alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione nella pubblica canalizzazione conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGC è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGC, decide il Dipartimento.

Art. 9

Stabili non confinanti con strade e terreni privati CCS

Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica non possono scaricare le acque nelle fognature della strada comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio, sancito dall'art. 691 del

passag-

restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciare alla fognatura tutti gli oneri previsti dal presente regolamento.

Il proprietario è tenuto a far iscrivere a Registro Fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura accordatogli ed a darne relativa comunicazione scritta al Municipio.

Art. 10

Divieto di immissione

E' vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- gas e vapori;
- sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle e di letamai;
- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- materie viscosse come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2 o/oo);
- così come ogni materia che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti o comprometterne il regolare funzionamento.

Art. 11

Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 12

Allacciamenti predisposti edificati.

In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà chiedere l'allacciamento agli stessi da parte dei proprietari dei fondi non

Questi, previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera raccomandata, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta d'allacciamento alla fognatura comunale.

L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avrà luogo ad opera del Comune, secondo i disposti dell'art. 11.

-4-

2. PROCEDURA

Art. 13
Domanda

tec-

di

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 36 RLE.
2. Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche niche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
 - c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).
3. L'allacciamento a un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio previo preavviso dal Consorzio secondo la procedura sopraccitata.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.

-5-

Art. 14

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

all'esecuzione-

1. Nel caso di costruzione o di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.
4. Il Comune provvederà ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2
ne delle opere di allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 15

Permessi di immissioni provvisorie

1. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggia a permesso.
2. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
4. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.
Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Art. 16

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo.

Art. 17
Catasto degli
impianti

Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UTC il rilievo delle opere eseguite.
Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

-6-

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18
Smaltimento delle
acque di scarico

a) Acque luride o di rifiuto:

1. Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare e immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGC.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

b) Acque meteoriche:

- 1.1. Nelle zone che, secondo il PGC, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- 1.2. Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente.
Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque lo consentano.
2. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGC, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste.
3. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

c) Acque chiare:

- 1.1. Nelle zone che, secondo il PGC, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.

che

1.2. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, la zona non è idonea all'infiltrazione.

2. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGC, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

3. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o acque miste.

-7-

Art. 19

Pendenze e diametri
e

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3
5 %.

Le pendenze minime sono le seguenti:

acque luride 2 %

acque meteoriche e chiare 1 %

2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese

sproporzionate.

3. Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

acque luride: DI 118 mm per abitazioni monofamiliari

DI 150 mm per abitazioni plurifamiliari

acque meteoriche e chiare: DI 100 mm.

Art. 20

Materiali

1. L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in PVC, polietilene, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc.

2. Per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Art. 21

Posa

1. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

2. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

3. Se una canalizzazione viene posata parallelamente a una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.

4. Deroche al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene (LCI) di Lugano.

Art. 22
Raccordo

1. Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45° con il relativo pezzo sagomato.
Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:
 - nelle regioni di montagna
 - in falda freatica
 - in presenza di grandi quantità d'acqua
 - in caso di pendenza sfavorevole del pezzo di raccordo
 - in caso di allacciamento a piccoli collettori principali (ad es. con DI = 250 mm)
 - in zona di protezione.Deroghe sono ammesse in casi giustificati.

-8-

2. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.

Art. 23
Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro;
 - nei raccordi di condotte importanti.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - fino a 0.6 m 0 600 mm
 - fino a 1.5 m 0 800 mm
 - oltre 1.5 m 0 1000 mm
3. Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1.2 m gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 cm.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 24
Pompe

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 25
Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito, il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito.

E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 26

Zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile fisserà

1. Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.
2. Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'Autorità cantonale che le modalità di posa.
3. Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni delle Norme SIA no. 190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

-9-

4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 27

Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
4. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

Art. 28

Canalizzazioni

delle

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 29

Prove di tenuta

1. La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avenuto controllo.

Art. 30
Impianti di
puliti
pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dal Dipartimento dell'ambiente.
Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopracitate.

Art. 31
Fosse di chiarificazione
e biologiche
quantità

1. Fosse di chiarificazione:
La fossa deve essere vuotata 2 volte all'anno.
Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una

di fango d'inoculazione pari al 20% del volume della stessa.
La fossa va riempita d'acqua prima della messa in funzione.
2. Fossa biologica:
La fossa deve essere vuotata almeno una volta all'anno.
Durante la vuotatura si deve lasciare sul fondo della vasca una

di fango d'inoculazione pari al 20% del volume della stessa.

quantità

-10-

Art. 32
Impianti di depurazione
meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dalla Sezione protezione acque.
L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.
I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 33
arrecca-Pozzi perdenti

I pozzi perdenti devono garantire una dispersione confacente, senza re disturbi a terzi.

Art. 34
Raccoglitori fanghi,
sifoni, impianti di
pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirgurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poichè le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.

Art. 35
Intervento
del Municipio

1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.
2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla Legge e dal

te Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

presen-

5. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 36

Contributo di
costruzione

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti della LALIA e relativo decreto esecutivo del 03.02.1977. Il contributo è dovuto dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 37

Tassa di
allacciamento

1. Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alle canalizzazioni è esigibile una tassa amministrativa variabile da fr. 100.-- a fr. 500.-- conformemente all'art. 109 LALIA, a dipendenza dell'entità dell'opera.
2. La tassa, fissata dal Municipio, è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

-11-

Art. 38

Tassa d'uso

dalla

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 della LALIA.
2. La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. -.20 e fr. -.50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 20.-- per elemento allacciato, ed in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.3 o/oo e superiore al 0.8 o/oo di tale valore.
4. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati lettura dei contatori dell'ACAP installati negli edifici, riferito all'anno precedente.
5. Per gli stabili non serviti dall'ACAP e privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.
6. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" a decorrere dall'abitabilità od agibilità dell'edificio indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso. Ciò sulla base del primo consumo accertato.
8. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il capoverso 3 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

9. L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento dell'ambiente.
2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 1'000.--.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

-12-

Art. 40

stesso

Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 41

Eliminazione

impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti e altre disposizioni e a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 42

Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 43

Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPAm, riservate le norme speciali.

Art. 44
con-
Eliminazione degli
impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o sortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica, devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

convenientemen-

Art. 45
Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASPEE/ASTEVA, le norme SN 592'000 della SSIV-APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

-13-

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

L'entrata in vigore delle tasse d'uso è fissata al 1. gennaio 1991. (*)

Art. 47
Regolamento
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il per il servizio di fognatura del 1. ottobre 1963 e le modifiche successive ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

* * * * *

Regolamento adottato dal Consiglio comunale il 25 ottobre 1989 e approvato dal Dipartimento dell'Interno, per delega del Consiglio di Stato, il 20 febbraio 1991.

Articolo 46 cpv. 2 (*) modificato dal Consiglio comunale il 14 maggio 1991 ed approvato dal Dipartimento dell'interno il 27 agosto 1991.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

ACAP	Azienda comunale acqua potabile
VSA-ASPEE-ASTEA	Associazione svizzera tecnici epurazione acque
CCS	Codice civile svizzero
DE	Decreto esecutivo
LALIA	Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971
LEF	Legge esecuzione e fallimenti
LE	Legge edilizia cantonale del 19.02.1983
LIA	Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
LOC	Legge organica comunale
LPAm	Legge di procedura per le cause amministrative
PGC	Piano generale delle canalizzazioni
RLE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale
SIA 190	Norma no. 190 dell'associazione svizzera degli ingegneri ed architetti
SPA	Sezione protezione acqua del Dipartimento dell'Ambiente - Bellinzona

INDICE

1. GENERALITA'

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Applicazione
- Art. 4 Canalizzazioni pubbliche
- Art. 5 Impianti privati
- Art. 6 Impianti comuni
- Art. 7 Acque di scarico
- Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 9 Stabili non confinanti con strade e terreni privati
- Art. 10 Divieto di immissione
- Art. 11 Allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 12 Allacciamenti predisposti

2. PROCEDURA

- Art. 13 Domanda
- Art. 14 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica
- Art. 15 Permessi di immissioni provvisorie
- Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
- Art. 17 Catasto degli impianti

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 18 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 19 Pendenze e diametri
- Art. 20 Materiali
- Art. 21 Posa
- Art. 22 Raccordo
- Art. 23 Pozzetti d'ispezione
- Art. 24 Pompe
- Art. 25 Rigurgito
- Art. 26 Zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile

4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

- Art. 27 Obbligo di manutenzione
- Art. 28 Canalizzazioni
- Art. 29 Prove di tenuta
- Art. 30 Impianti di pretrattamento
- Art. 31 Fosse di chiarificazione e biologiche
- Art. 32 Impianti di depurazione meccanico-biologici
- Art. 33 Pozzi perdenti
- Art. 34 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
- Art. 35 Intervento del Municipio

5. CONTRIBUTI E TASSE

- Art. 36 Contributo di costruzione
- Art. 37 Tassa di allacciamento
- Art. 38 Tassa d'uso

6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39 Contravvenzioni
- Art. 40 Provvedimenti coattivi
- Art. 41 Eliminazione impianti difettosi
- Art. 42 Notifica al Dipartimento
- Art. 43 Rimedi e diritti
- Art. 44 Eliminazione degli impianti singoli
- Art. 45 Rinvio
- Art. 46 Entrata in vigore
- Art. 47 Abrogazioni